

Avviso

Ritovandosi che molti Proprietari imprendono a far riparazioni, ad inalzare fabbriche, o parziali costruzioni alle case, tanto nell'interno, che nell'esterno, senza che abbiano prevenute le pratiche volute dai veglianti Regolamenti.

La Deputazione Locale, quale incaricata specialmente a conoscere e deliberare su tali usitate, sia per tutto ciò che concerne le Leggi dell'Ornato, sia per quelle di sanità e di sicurezza onde non abbiasi più oltre a lasciar corso a tale ommissione, vi richiama all'osservanza quanto segue.

D'ora in avanti nessuno potrà imprendere alcuna erezione di fabbrica, se prima non avrà presentato l'intero disegno di essa in duplo all'Ufficio della Deputazione firmato dal Devoto approvato, e corredato dai dattagli in grande e ne avrà ottenuto dallo stesso il permesso in iscritto col ritorno d'un duplo.

Nessuno potrà fare riparazioni o costruzioni parziali di qualsiasi natura alla casa dalla parte fronteggiante la strada o piazza pubblica, se non avrà presentato il disegno in duplo, ed ottenuto il permesso, come sopra.

In quanto poi trattasi di riparazioni o costruzioni parziali nell'interno delle case, in allora si dovrà presentare all'Ufficio Comunale un'istanza in iscritto concernente le opere che s'intendono di fare, e non si potrà eseguirle se non dietro il permesso in iscritto suddetto.

Nessuno potrà esporre Castellis, seguiti di Commercio, ed altro, o fare inservizioni anche sul muro fronteggiante la strada o piazza pubblica, se non col permesso in iscritto della Deputazione.

Chi volesse demolire qualche fabbricato è tenuto dal pari a darne avviso all'Ufficio sudd. con istanza in iscritto, ed attendere le relative disposizioni.

Chiunque ommetterà di adempire alle sudd. prescrizioni nei contingibili casi, verrà sottoposto alla multa a norma dei veglianti Regolamenti, e ad altre altre misure di Polizia che faranno di ragione.

I muratori ed Artifici che avessero dato mano a qualche opera in contravvenzione a quanto sopra, si ritengono responsabili e solidari Conduttori nelle multe, che fossero per applicarsi dacché devono astenersi prima di fare l'opera, che si facesse dall'Ordinatore ottenuto il prescritto permesso.

Tali disposizioni ed avvertenze vengono pubblicate nelle sue relazioni all'ord. 30. Agosto Gregorio 1830. Dell' S. R. Deputazione Provinciale.

Gallarate, dall'Ufficio Comunale, il 14. Luglio 1831.

La Deput. { Giacomo Bononai
 { Gnocchi
 { Per Coci

Viro
Tumij